

Ai gentili Clienti Loro sedi

Bologna, 19.09.2019 CIRCOLARE N. 49

OGGETTO: GLI IMMOBILI DEI LAVORATORI AUTONOMI

La scarsità di norme specifiche che regolano la determinazione del reddito di lavoro autonomo determina l'insorgere di molti problemi che non trovano una immediata soluzione. Tra questi, certamente, si può annoverare l'intricata gestione dei costi relativi agli immobili dei professionisti, sia per la deduzione del costo di acquisto che per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.

La nozione di immobile strumentale

Diversamente dal caso delle imprese, la norma non fornisce una definizione di immobile strumentale per il lavoratore autonomo; tuttavia, comprendere il concetto può risultare importante, non solo per la deduzione del costo, ma anche per la gestione fiscale di un'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione.

La carenza normativa è stata colmata dalla prassi, in particolare dalla risoluzione n. 13/E/2010. In base a tale documento, possiamo dire che, nel lavoro autonomo, un immobile si considera strumentale solo quando è utilizzato direttamente per l'esercizio esclusivo dell'attività artistica e/o professionale. Non rileva, invece, il fatto che nel rogito il soggetto abbia indicato di intervenire come titolare di partita Iva, ovvero con il solo codice fiscale.

Così, un fabbricato acquistato prima dell'apertura della partita Iva che fosse utilizzato in modo diretto ed esclusivo per lo svolgimento dell'attività, dovrà essere considerato come strumentale.

Diversamente, si considererà come bene appartenente alla sfera privata il fabbricato, acquistato anche in costanza di esercizio dell'attività, utilizzato anche per finalità differenti da quello dello svolgimento dell'attività (e ciò, come noto, potrebbe determinare problemi di "autoconsumo" ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette).

La deduzione del costo di acquisto

Le regole di deduzione degli ammortamenti o dei canoni di *leasing* di un fabbricato sono diversamente regolate in relazione al momento di acquisto del bene stesso, con una situazione che risulta sempre difficoltosa da ricordare.

Per facilitare la comprensione, si può ricorrere alle tabelle che seguono, distinguendo il caso di utilizzo esclusivo per lo svolgimento dell'attività, da quello dell'utilizzo promiscuo.

Dott.ssa Rina Crabilli Dott.ssa Licia Monari

Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978 Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524 C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v. www.studiocrabillimonari.it info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Immobili esclusivamente strumentali: deduzione degli ammortamenti			
Acquistati sino al 14 giugno 1990	Deducibili gli ammortamenti dal 1985		
Acquistati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre	Non deducibili ammortamenti		
2006	Deducibile importo pari alla rendita catastale solo sino		
	al 31 dicembre 1992		
Acquistati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre	Deducibili gli ammortamenti, ma la quota ridotta ad 1/3		
2009	del limite tabellare nel triennio 2007-2009		
Acquistati dal 1° gennaio 2010	Non deducibili ammortamenti		

NOTA BENE: In caso di utilizzo promiscuo del fabbricato, si deduce il 50% della rendita catastale del fabbricato, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale

Immobili esclusivamente strumentali: deduzione canoni <i>leasing</i>			
Contratti stipulati fino al 1º	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		
marzo 1989	Nessun vincolo sulla durata minima del contratto		
	Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale		
Contratti stipulati dal 2 marzo	Canoni deducibili per competenza		
1989 al 14 giugno 1990	Durata minima del contratto: 8 anni		
	Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale		
Contratti stipulati dal 15 giugno	Canoni non deducibili		
1990 al 31 dicembre 2006	Deducibile importo pari alla rendita catastale		
	Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale		
Contratti stipulati dal 1° gennaio	Canoni deducibili per competenza, ridotti a 1/3 nel triennio 2007-		
2007 al 31 dicembre 2009	2009		
	Contratto con durata minima pari alla metà del periodo di		
	ammortamento, con minimo di 8 anni e massimo di 15		
	Indeducibile quota capitale del canone riferito al terreno		
	Uso promiscuo: deduzione 50% canone alle medesime condizioni		
Contratti stipulati dal 1° gennaio	Canoni non deducibili		
2010 al 31 dicembre 2013	Non deducibile nemmeno la rendita catastale		
	Uso promiscuo: nessuna deduzione		
Contratti stipulati dal 1° gennaio	Canoni deducibili per competenza, per un periodo non inferiore a 12		
2014	anni, a prescindere dalla durata del contratto		
	Indeducibile quota capitale del canone riferito al terreno		
	Uso promiscuo: deduzione 50% canone alle medesime condizioni		
NOTA BENE: le deduzioni spettano a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo			

Dott.ssa Rina Crabilli Dott.ssa Licia Monari

Rag. Simona Cavicchi Dott. Giuseppe De Lillo Dott.ssa Linda Furlan Dott.ssa Valentina Muzzioli Dott.ssa Serena Tinarelli Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978 Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524 C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v. www.studiocrabillimonari.it info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione

Oltre alla difficoltà sopra espressa in merito alla deduzione del costo di acquisto degli immobili, ulteriori problemi insorgono in merito alle spese sostenute per la c.d. manutenzione dei medesimi.

Innanzitutto, al fine di chiarire i termini più oltre utilizzati, dobbiamo affermare che:

- le spese non incrementative, sono quelle che per loro natura non sarebbero imputabili a incremento del costo dei beni cui si riferiscono;
- le spese incrementative, sono quelle che incidendo sugli elementi strutturali determinano un significativo incremento della capacità produttiva o della vita utile del bene.

Anche in tal caso, può essere utile ricorrere ad una schematizzazione con l'ausilio di una tabella.

Spese di manutenzione su immobili					
Spese non	Su immobili propri	deducibili nel periodo di sostenimento, nel limite del 5% del			
incrementative	Su immobili di	valore dei beni materiali ammortizzabili al 1° gennaio 2001			
	terzi	l'eccedenza è deducibile in 5 quote annuali costanti			
Spese	Su immobili propri	Acquisto fino al 14 giugno	Si sommano al bene e si deducono		
incrementative		1990	come ammortamenti		
		Acquisto nel periodo	Si deducono in 5 quote annuali di		
		15 giugno 1990/31	pari importo		
		dicembre 2006			
		Acquisto nel periodo	Si sommano al bene e si deducono		
		1° gennaio 2007/31	come ammortamenti		
		dicembre 2009			
		Acquisto dal 1° gennaio	Nel limite del 5% del valore dei		
		2010	beni al 1° gennaio.		
		Acquisiti a titolo gratuito	Eccedenza in 5 quote costanti		
	Su immobili di	Condotti in comodato	Per i beni acquistati dal 2010, tale		
	terzi	Condotti in locazione	soluzione è solo suggerita dalla		
			dottrina ma non confermata		
			dall'Agenzia		
NOTA BENE: nel caso di utilizzo promiscuo, la deduzione risulta ridotta al 50%.					

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari Srl

Dott.ssa Rina Crabilli Dott.ssa Licia Monari

Rag. Simona Cavicchi Dott. Giuseppe De Lillo Dott.ssa Linda Furlan Dott.ssa Valentina Muzzioli Dott.ssa Serena Tinarelli Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978 Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524 C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v. www.studiocrabillimonari.it info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it

